



COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI
Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 30-06-2020

| | |
|---------|---|
| Oggetto | Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU (dal 01/01/2020) |
|---------|---|

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---|
| CASALUCI ROBERTO | P | AVENTAGGIATO ILARIA | P |
| PATICCHIO PAOLO | P | PENSA SALVATORE | A |
| ZACHEO ANTONIO | P | MELELEO PIERLUIGI | P |
| ZACHEO PIERPAOLO | P | MONTE ANNA CHIARA | A |
| MACRI' DELIA | P | PATISSO MICHELE | P |
| MANGIA MAURIZIO | P | ZAMINGA SERGIO | A |
| PENSA VALERIA | P | | |

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il PRESIDENTE Sig. ZACHEO ANTONIO assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Comunale Caputo Cosimo dichiarando aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

Regolarità tecnica

PARERE: **Favorevole**

Data: 19-06-2020

Il Responsabile del servizio
Lecci Adriana

Regolarità Contabile

PARERE: **Favorevole**

Data: 19-06-2020

Il Responsabile di Ragioneria
Lecci Adriana

**OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU
(dal 01/01/2020).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Visto, inoltre, il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, cancella la prima rata della nuova IMU 2020, ma solo per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, che sono le seguenti:

- agriturismi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence e camping.

Preso atto che la cancellazione della prima rata, a norma del citato DL 34/2020, comprende anche gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali a condizione che i proprietari di queste strutture siano anche i gestori degli immobili; l'esclusione non riguarda, quindi, l'immobile di proprietà di un soggetto che viene locato a un altro soggetto per l'esercizio dell'attività turistica, in quest'ultimo caso, il proprietario è tenuto a versare l'imposta;

Preso atto che l'esenzione IMU sulla prima casa posseduta dagli italiani, titolari di pensioni estere ed iscritti all'AIRE, disciplinata dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 201/2011, modificato dal Decreto Legge n. 47/2014, il quale ha stabilito per gli anni dal 2015 al 2019 che la tassa sulla prima casa non era dovuta dai pensionati iscritti all'AIRE, a patto che l'immobile fosse sfitto e non concesso in comodato d'uso, non è stata riproposta dal legislatore nella nuova IMU a seguito di una procedura d'infrazione (nr.29/19), con la quale l'Italia era stata accusata di non rispettare il principio di non discriminazione, agevolando esclusivamente i cittadini italiani residenti all'estero e non anche gli stranieri in possesso di un immobile in Italia;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

Visto

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali, al 31/03/2020;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali, al 30/04/2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 relativo a "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali, al 31/05/2020;
- l'art. 107, comma 2, del DL n. 18/2020, come convertito in legge, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione consiliare del bilancio di previsione finanziario 2020/2022

Vista la deliberazione c.c. nr. 16 del 11/04/2020 ad oggetto: "*documento unico di programmazione (dup) e bilancio di previsione 2019/202. Approvazione*", e le successive variazioni, e atteso pertanto che l'Ente opera in esercizio provvisorio in assenza di uno schema di bilancio di previsione 2020/2022 adottato;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti

nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

SENTITA la relazione dell'Assessore Macri;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

con voti favorevoli n. 8 e astenuti n.2 (Meleleo – Patisso) espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto;

- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre,

con apposita votazione di cui n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE
F.to ZACHEO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caputo Cosimo

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 02-07-2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art.124, comma 1. D.Lgs 267/2000.

Castrignano de' Greci 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caputo Cosimo

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Castrignano de' Greci 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Caputo Cosimo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02-07-2020 al 17-07-2020 come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-06-2020:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de' Greci 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caputo Cosimo